

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

25/10/2010 Il Sole 24 Ore	3
Gare e pubblicità sempre necessarie nelle concessioni	
25/10/2010 Il Sole 24 Ore	4
Per i pagamenti della Pa serve un decreto attuativo	
25/10/2010 Il Sole 24 Ore	5
Il doppio peso sugli interessi va sanato con una norma	
25/10/2010 Il Sole 24 Ore	7
L'importo iscritto deve essere superiore a 1.500 euro	
25/10/2010 Il Sole 24 Ore	8
Meno margini sulle compensazioni	
25/10/2010 Il Sole 24 Ore	11
Gli incroci pericolosi delle riforme	
25/10/2010 Il Sole 24 Ore	15
Enti ecclesiastici con mini-esenzioni	
25/10/2010 Il Sole 24 Ore	16
L'obbligo di denuncia limita le sanzioni Ici	
25/10/2010 Il Sole 24 Ore	18
LE MASSIME	
25/10/2010 Il Giorno - Milano	20
Tagli alla polizia locale, il grido d'allarme dei Comuni	
25/10/2010 Gazzetta di Mantova - Nazionale	21
Il Comune riuole un milione di Ici	
25/10/2010 Il Tirreno - Pisa	22
Attenzione: il federalismo può portare all'aumento dei tributi	
25/10/2010 La Libertà	23
La Regione modifica il patto di stabilità, i sindaci non vogliono stare a guardare	
25/10/2010 La Repubblica - Affari Finanza	24
Calano le ipoteche legali sugli immobili	

Caro Fisco ti odio, ti amo, ti odio

TOP NEWS FINANZA LOCALE

15 articoli

Consiglio di stato/1. Le regole europee

Gare e pubblicità sempre necessarie nelle concessioni

LA REGOLA Vale la diretta applicazione dei principi comunitari a prescindere dal contenuto delle norme interne

Raffaele Cusmai

Nei rapporti di natura commerciale con la Pa, gli obblighi, di derivazione comunitaria, di dare corpo a idonee forme di pubblicità - quali l'affissione sull'albo comunale e l'inserimento della domanda nelle inserzioni legali - sono inderogabili, e si applicano anche nel caso delle domande di rinnovo delle concessioni demaniali già scadute o in scadenza. Tanto più se si tratta, sotto il profilo quali-quantitativo, di concessioni di particolare importanza, quali ad esempio quelle rivolte all'uso di approdo turistico. Così si è pronunciata la VI sezione del consiglio di stato nella sentenza n. 7239/2010.

Il caso esaminato riguardava il rinnovo di una concessione demaniale per ormeggio, relativa ad un porto turistico, per il quale il Tar aveva sostenuto la non necessità di dover rispettare particolari formalità di istruttoria, dato che il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (articolo 8) questo prevede per le concessioni - come quella in esame - di durata non superiore a quattro anni e che non importino impianti di difficile rimozione. Diversamente, sempre il regolamento, richiede sì un adeguato livello di pubblicità ma solo per le concessioni di particolare importanza per l'entità e lo scopo.

Il collegio ha invece evidenziato come nel caso di specie debbano prevalere i principi di carattere comunitario, che impongono indistintamente - anche nel caso delle concessioni demaniali - una previa ed adeguata pubblicità delle domande nonché lo svolgimento per l'assegnazione delle stesse di procedure di tipo competitivo.

Peraltro, proprio il regolamento, all'articolo 18, stabilisce l'obbligo di pubblicazione delle domande di concessione di particolare importanza per l'entità e lo scopo, senza fare alcuna distinzione tra domande di concessione originarie e domande di rinnovo di concessione già scadute o in scadenza.

Ne deriva la necessità di interpretare l'articolo 18 del regolamento, alla luce del diritto comunitario, «che in ogni caso impone l'inversione del rapporto regola-eccezione», rendendo obbligatorie adeguate forme di pubblicità finalizzate allo svolgimento di procedure di assegnazione di tipo comparativo, mediante affissione delle domande nell'albo comunale e l'inserzione delle stesse, per estratto, nel foglio degli annunci legali, su quotidiani e sul sito internet della stazione affidante. Ciò in virtù della diretta e self executing applicazione dei principi del Trattato dell'Unione europea, a prescindere dal fatto che il caso non sia interessato da specifiche disposizioni comunitarie o dalla ricorrenza di specifiche norme interne, e anche nell'ipotesi in cui queste ultime dovessero essere di segno totalmente opposto.

In tal senso, peraltro, la chiara occasione di guadagno derivante agli operatori economici sul mercato dall'assegnazione della concessione demaniale, impone ancor più l'applicazione dell'evidenza pubblica, mediante espletamento di una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La platea. Enti locali e servizio sanitario nazionale

Per i pagamenti della Pa serve un decreto attuativo

Massimo Sirri

Riccardo Zavatta

La stretta sulle compensazioni è accompagnata da provvedimenti di corollario, tesi ad equilibrare il rapporto esistente tra disponibilità di risorse e debiti per tributi riscossi tramite ruoli.

Gli interessati

In primo luogo, è introdotto il nuovo articolo 28-quater nel Dpr 600/73, relativo alla compensazione dei crediti vantati nei confronti della Pa. La norma consente, sempre a partire dal 1° gennaio 2011, di estinguere i ruoli con l'utilizzo di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti. L'esistenza di tali crediti nei confronti degli enti interessati dovrà risultare da apposita certificazione, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 9 del DI 185/08 (anch'esso modificato nella propria struttura ad opera della manovra correttiva) che, una volta ottenuta, potrà essere spesa come denaro contante nei confronti di Equitalia per il saldo totale o parziale di cartelle esattoriali.

Il concetto interessante risiede nel fatto che, una volta consegnata la certificazione (atto del tutto coincidente con un pagamento), il contribuente può disinteressarsi delle evoluzioni future della vicenda; infatti, se l'ente subentrato nel rapporto non dovesse provvedere al saldo nei termini previsti, nessuna sanzione potrà essere imputata all'originario debitore. Per l'attuazione di tale meccanismo, però, si dovrà attendere l'emanazione di un decreto ministeriale.

La volontarietà

Una seconda disposizione di calmiera è rappresentata dalla modifica dell'articolo 28-ter del Dpr 600/73. In caso di erogazione di rimborsi a contribuenti che evidenziano delle pendenze erariali con Equitalia, non si deve attivare, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il meccanismo della compensazione volontaria (che tende a ridurre l'importo da rimborsare mediante l'estinzione del debito) se i ruoli scaduti non superano la soglia dei 1.500 euro. Il limite quantitativo, evidentemente, è speculare a quello previsto per il divieto di compensazione.

Le imposte

Infine, va ricordato che l'articolo 31 del DI 78/2010 prevede esplicitamente la possibilità di effettuare il pagamento, anche parziale, di ruoli contenenti tributi erariali mediante la compensazione di crediti relativi alle stesse imposte. Tale facoltà è tuttavia subordinata all'emanazione di un decreto ministeriale attuativo che dovrà essere varato entro il 27 novembre prossimo (180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto). I contribuenti, quindi, potranno utilizzare crediti disponibili (Iva, Ires, Irpef) anche al di fuori della compensazione canonica su modello F24, con un effetto benefico sul versante finanziario delle aziende, specialmente nei casi in cui tali crediti non riuscivano ad essere compensati.

Il plafond

Sarà importante, al riguardo, comprendere se tali compensazioni concorreranno, o meno, alla consumazione del plafond massimo di cui alla legge 388/2000; in caso negativo, come sembrerebbe più logico desumere, il beneficio si produrrebbe anche in termini di incremento delle risorse complessivamente disponibili per tutti i contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOCUS FISCALE

Il doppio peso sugli interessi va sanato con una norma

INCOSTITUZIONALITÀ Se i rimborsi sono tardivi l'interessato riceve un tasso inferiore rispetto a quanto dà in caso di accertamento **TRIBUTI LOCALI IN REGOLA** Il problema non si pone per il prelievo locale dove è espressamente prevista l'equiparazione delle due situazioni

Maurizio Villani

Il fisco, quando rimborsa tardivamente, applica interessi inferiori rispetto a quanto richiede dal contribuente in caso di accertamento o iscrizione a ruolo. Questa situazione può comportare delle eccezioni di incostituzionalità perché il pagamento degli interessi di mora deve avere la stessa misura in quanto si tratta di un elemento finanziario che prescinde dall'aspetto sanzionatorio, per il quale il fisco richiede ulteriori e più gravose somme.

L'articolo 1, comma 150, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) stabilisce che «con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del Codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

Si sono succeduti vari decreti ministeriali che hanno modificato, di volta in volta, l'ammontare dei tassi di interesse applicabili ma non hanno ancora apportato cambiamenti al fondamentale problema di fondo che sottende l'intera materia e alla latente incostituzionalità dovuta alla disparità di trattamento sull'applicazione degli interessi.

La differenza di trattamento, invece, non esiste in materia di tassi di interesse applicabili ai tributi locali. Per quanto riguarda le imposte dirette, il contribuente deve pagare il 4% di interessi sulle imposte o maggiori imposte a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte.

L'aliquota del 4,5% di interessi in caso di pagamento rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 602/1973. A questi si cumulano gli interessi del 5,7567% (a partire dal 1° ottobre scorso, per effetto del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 7 settembre scorso) per mancato pagamento nei 60 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento, e che scaduto tale termine si computeranno dalla data della notifica della cartella stessa.

Nel caso in cui, al contrario, sia l'amministrazione a dover rimborsare il contribuente, la legge stabilisce che questa debba pagare a partire dall'1 gennaio 2010, il 2% annuo e l'1% semestrale, per ognuno dei semestri interi - escluso il primo - compresi tra la data del versamento e la data dell'ordinativo.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, si rileva una genericità delle disposizioni riguardanti gli interessi applicabili ai ritardati versamenti dell'imposta, essendo venuto meno, a seguito di abrogazione, l'articolo 60 del Dpr 633/1972 il quale disciplinava i medesimi tassi di interesse da applicare alle fattispecie di ritardati versamenti e ritardati rimborsi.

L'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale del 21 maggio 2009 ha stabilito che «gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti nella misura del 2% annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2010».

In materia di tributi locali vi è una disposizione di legge che stabilisce espressamente che gli interessi sui ritardati versamenti e quelli sui ritardati rimborsi siano spettanti nella stessa misura.

L'accertamento dei tributi locali è disciplinato dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che ne ha uniformato la disciplina. L'articolo 1, comma 165, disciplina la materia degli interessi applicabili ai tributi locali. La

disposizione stabilisce che «la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento».

Alla luce di queste considerazioni, si capisce come la situazione possa essere risolta solo con una norma. È necessario, pertanto, un intervento legislativo che rimuova le disparità di trattamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A CURA DI

Associazione nazionale
tributaristi italiani (Anti)

La soglia

L'importo iscritto deve essere superiore a 1.500 euro

In attesa di conoscere gli orientamenti dell'agenzia delle Entrate in merito all'applicazione pratica dell'articolo 31 del Dl n. 78/2010, l'analisi della disposizione permette già di delineare il comportamento dei contribuenti e le maggiori criticità. Citando l'articolo 17 del Dlgs n. 241/97, il legislatore ha limitato la compensazione tra tributi diversi, ossia la cosiddetta compensazione «orizzontale». Non vi dovrebbero essere problemi, quindi, ad operare in senso "verticale", ad esempio compensando crediti Iva con debiti Iva (anche nel modello F24) o saldi Ires a credito con acconti dovuti per lo stesso tributo. Laddove, invece, in presenza di un debito Ires iscritto a ruolo, scaduto e non pagato, si vanti un credito Iva che si intende compensare, l'eventuale compensazione risulterebbe sanzionabile anche se sul credito è stato ottenuto il «visto di conformità», salvo aperture interpretative.

L'esclusione

La norma fa poi riferimento, sia dal lato dei crediti che da quello dei debiti, a «imposte erariali», per cui, Irap a parte, è chiaro che il blocco non interessa crediti e debiti contributivi. Da ciò consegue anche che se il debito iscritto a ruolo - scaduto e non pagato - riguarda tributi locali o multe stradali, nessun impedimento sussiste alla compensazione dei crediti. I debiti per imposte erariali vanno però considerati al lordo dei relativi accessori (sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo). Più dubbio è l'inserimento tra gli accessori degli interessi di mora, dato che questi, oltre a non essere originariamente compresi nel ruolo, maturano giornalmente.

Il limite

Altro elemento essenziale perché scatti l'applicazione della stretta è che l'ammontare delle imposte (e accessori) iscritte a ruolo e non pagate (nonostante l'intervenuta scadenza del termine) deve essere superiore a 1.500 euro, soglia che si ritiene debba intendersi a livello complessivo. Ad esempio, è superata qualora - per motivi diversi - si abbiano due pendenze distinte da 1.000 euro.

Un dubbio frequente riguarda l'ottenimento di una rateizzazione da parte di Equitalia, ai sensi dell'articolo 19 Dpr n. 602/73. Questa situazione non dovrebbe creare problemi, dato che il provvedimento che concede la ripartizione temporale del debito «rimette in termini» il contribuente, per cui (rispettando le rate) non si è più nelle condizione di fronteggiare un «debito scaduto e non pagato». Alle stesse conclusioni si dovrebbe giungere nel caso si ottenga (dalle Entrate) una sospensione della riscossione, secondo l'articolo 39 del Dpr n. 602/73, se non quella «eccezionale» disciplinata dall'articolo 19-bis.

Le date

La decorrenza di questa limitazione alla compensazione, scatta dal 1° gennaio 2011, da intendersi come momento di utilizzo del credito. Pertanto, la prima scadenza «rischiosa» è quella del 17 gennaio 2011 (il 16 è domenica), indipendentemente dal fatto che il credito da compensare o il debito iscritto a ruolo siano anteriori al 1° gennaio. Sembra, peraltro, di poter affermare che sino a quando il debito non è scaduto (ordinariamente dopo sessanta giorni dalla notifica dell'atto) non sussistono limitazioni alla compensazione, anche se, successivamente, il debito resta insoluto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscossione. Necessario valutare le posizioni debitorie e creditorie con l'erario e considerare solo eventuali eccedenze a favore

Meno margini sulle compensazioni

Dal 1° gennaio saranno sanzionate le operazioni per ruoli non versati e scaduti

A CURA DI

Giorgio Gavelli

Giovanni Valcarengi

Compensazioni a maglie sempre più strette. Il terzo intervento legislativo in neanche due anni fissa nuovi paletti. A partire dal prossimo 1° gennaio, infatti, i contribuenti dovranno confrontarsi con una nuova limitazione alla compensazione dei crediti erariali con modello F24. Infatti, dopo l'inasprimento delle sanzioni per l'utilizzo di crediti inesistenti ad opera del DI 185/2008 e l'introduzione delle cautele da rispettare per la spendita dei crediti Iva sancite dal DI 78/2009, la manovra estiva (DI 78/10, convertito con modifiche dalla legge 122/10) prescrive la sanzionabilità delle compensazioni effettuate per importi corrispondenti a debiti per tributi erariali iscritti a ruolo e non pagati.

A questo giro di vite non si è ancora accompagnato l'innalzamento del tetto massimo dei crediti compensabili che, proprio in virtù dei possibili benefici derivanti dalla prevenzione delle frodi in materia, potrebbe essere portato a 700mila euro. Il tutto, ovviamente, graverà in modo negativo proprio sui soggetti che osservano con attenzione le prescrizioni normative, senza poter trarre alcun beneficio dai recenti provvedimenti.

L'obiettivo

In buona sostanza, con la nuova disposizione sarà sanzionata l'effettuazione delle compensazioni di tributi erariali in capo ai contribuenti che hanno cartelle esattoriali scadute e non pagate (sempre per tributi erariali), per un importo pari all'ammontare del debito pendente. Così, ad esempio, se un contribuente vanta un credito Iva di 10mila euro e non ha provveduto a pagare una cartella esattoriale per ritenute d'acconto non versate di 4mila euro, l'utilizzo del credito Iva sarà ammissibile ma solo per i restanti 6mila euro (10mila - 4mila). Diversamente, se la cartella non pagata fosse di 12mila euro, l'intera compensazione del credito Iva verrebbe ad essere preclusa.

La relazione illustrativa della manovra spiega l'intento del legislatore: si vuole evitare che il contribuente vanifichi le azioni di recupero del fisco, continuando ad utilizzare i crediti di imposta vantati, assumendo un comportamento non equilibrato. Il ragionamento è semplice: è necessario valutare tutte le posizioni debitorie e creditorie nei confronti dell'erario e considerare disponibili solo le eventuali eccedenze a favore. Va sottolineato che, poiché non è stato ritenuto opportuno introdurre un blocco vero e proprio alle compensazioni, l'obiettivo voluto è stato raggiunto inserendo un meccanismo sanzionatorio capace di scoraggiare tali comportamenti.

Impatto immediato

Dal punto di vista operativo, dunque, la misura si traduce in una forma, sia pure legittima, di limitazione all'utilizzo delle risorse finanziarie delle imprese che, per evitare di incorrere nelle violazioni, hanno la sola possibilità di bloccare le compensazioni. Quanto descritto, peraltro, produrrà i propri effetti proprio a decorrere dai primi mesi del nuovo anno, periodo durante il quale si concentrano i maggiori utilizzi dei crediti formati nel corso del precedente esercizio. Tali effetti sono stati ben rappresentati dalle previsioni di recupero contenute nelle relazioni tecniche, stimate in 700 milioni per il 2011 ed in circa 2.000 milioni per ciascun anno dei due anni seguenti.

Dal punto di vista oggettivo, va detto che la disposizione richiede che vi siano ruoli scaduti per importi superiori a 1.500 e compensazioni (di qualsiasi importo) entrambi riferiti ai soli tributi erariali; pertanto, appare indispensabile tentare di individuare l'esatto perimetro applicativo.

L'approccio

Un primo approccio potrebbe consistere nel considerare tributo erariale quello che, in caso di versamento con modello F24, viene appunto esposto nella sezione «Erario». Ciò determinerebbe, tuttavia, l'esclusione dal computo, ad esempio, dell'Irap che viene indicata nella sezione «Regioni» del modello di pagamento.

La soluzione regge dal punto di vista letterale, anche se potrebbe prestare il fianco alla considerazione che, per la gestione del tributo regionale, si sono da sempre utilizzate le medesime regole di accertamento e riscossione valevoli per le imposte dirette. Pertanto, appare opportuno che venga fornito al più presto un chiarimento al riguardo.

L'esecutività

Il futuro delle novità in analisi, infine, è fortemente legato alla sorte della cartella esattoriale. Un'altra rilevante novità è stata introdotta dalla manovra della scorsa estate: la riscossione verrà anticipata. Dal prossimo 1° luglio 2011, la vecchia cartella di pagamento verrà sostituita dall'avviso di accertamento (emesso dall'agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva) e dal connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni direttamente esecutivo dopo i 60 giorni dalla notifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

01 | Inasprimento delle sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti (DI 185/2008)

Sanzione del 100%, incrementata al 200% se il credito utilizzato è superiore a 50mila euro per anno solare

02 | Limitazioni

alle compensazioni

dei crediti Iva (DI 78/2009)

La compensazione per importi superiori a 10mila euro può essere effettuata solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale. Per importi superiori a 15mila euro è richiesto il visto di conformità

03 | Divieto di compensazione di crediti erariali in presenza di ruoli scaduti (DI 78/2010)

La compensazione di crediti erariali è vietata sino a concorrenza dell'importo dei ruoli, scaduti e non pagati, relativi ai medesimi tributi, di importo almeno superiore a 1.500 euro

1DOPPIA SITUAZIONE

LIMITAZIONI

IN VIGORE DAL 2011

GIÀ IN VIGORE

01 | Incremento tetto massimo compensabile (DI 78/2009)

Il tetto massimo di crediti compensabili può essere innalzato a 700mila euro

Possibile il pagamento di ruoli erariali con utilizzo di crediti erariali

Possibile il pagamento di ruoli con utilizzo di crediti vantati verso la Pa, se certi, liquidi ed esigibili

02 | Compensazioni

per l'estinzione dei ruoli (DI 78/2010)

AGEVOLAZIONI

NON ANCORA IN VIGORE

Il decreto anti-crisi

(DI 185/08) ha previsto l'introduzione di una serie

di sanzioni rafforzate

in relazione all'utilizzo

di crediti inesistenti

grafico="/immagini/milano/graphic/203//2nl_calenda.eps" XY="133 117" Cropect="0 0 133 117"

29

DAL 29 NOVEMBRE 2008

La manovra dell'estate 2009 (DI 78/09, poi convertito

con modifiche dalla legge 103/09) ha introdotto le nuove limitazioni sull'utilizzo dei crediti Iva

grafico="/immagini/milano/graphic/203//2nl_calenda.eps" XY="133 117" Croprect="0 0 133 117"

1

DAL 1° GENNAIO 2010

È il termine entro cui deve essere emanato il decreto ministeriale che disciplina la possibilità di compensare i ruoli erariali con crediti erariali

grafico="/immagini/milano/graphic/203//2nl_calenda.eps" XY="133 117" Croprect="0 0 133 117"

ENTRO IL 27 NOVEMBRE 2010

Diventa operativo il nuovo divieto di compensazione previsto dal DI 78/10 in presenza di ruoli già scaduti e non pagati

grafico="/immagini/milano/graphic/203//2nl_calenda.eps" XY="133 117" Croprect="0 0 133 117"

DAL 1° GENNAIO 2011

Fisco. Addio all'Irap e quoziente familiare «delegati» alle regioni, che però potranno anche alzare le aliquote - Alleanza sulla semplificazione

Gli incroci pericolosi delle riforme

Il federalismo anticipa i temi del nuovo cantiere ma in qualche caso va in senso contrario

Gianni Trovati

Al tavolo sulla riforma fiscale che si è aperto la scorsa settimana al ministero dell'Economia non siedono solo governo, parti sociali e professionisti. Il convitato-chiave, con cui la riforma dovrà dialogare se - al netto delle difficoltà politiche - vorrà partire davvero, è l'altro grande protagonista di questo periodo, il federalismo. Entro l'anno, secondo l'agenda rilanciata anche nei giorni scorsi dal ministro della Semplificazione Roberto Calderoli, il federalismo vedrà approdare in consiglio dei ministri «il 99% dei decreti», per «chiudere i lavori tra gennaio e febbraio», e non si può far finta di niente. Il rapporto fra le due riforme è articolato: su alcune direttrici il "dialogo" è quasi un dato di fatto, al punto che il federalismo sembra anticipare gli ingredienti del futuro riassetto fiscale, su altre sarà invece più difficile provare a mettere d'accordo i due cantieri.

L'orizzonte ideale del nuovo fisco, nella mente del governo è sempre lo stesso: meno tasse sulle imprese, magari con l'abolizione dell'Irap, alleggerimento del carico sulle famiglie, con l'obiettivo finale delle due aliquote al 23% e al 33% (vagheggiato più da Berlusconi che da Tremonti), spostamento del prelievo dai redditi (quindi dal lavoro) ai consumi. Il tutto con robuste dosi di semplificazione che, almeno fino a quando un'economia un po' più tonica non riprenderà a sostenere i conti pubblici, sembra offrire le promesse più concrete di portare qualche novità in tempi non troppo lontani.

Imprese e professionisti

Proprio l'Irap mostra l'esempio più concreto dell'intreccio complicato fra la teoria della riforma fiscale e la quasi-realtà del federalismo. Il superamento dell'«imposta rapina» è da anni un cavallo di battaglia delle campagne elettorali del centrodestra, ma i suoi 34 miliardi di gettito (più di 23 dai privati) sono un piatto troppo ricco per rinunciarci di botto. Il federalismo, allora, si incarica di introdurre una sorta di "prototipo" locale di un fisco senza Irap, dagli effetti meno plateali di un addio all'imposta realizzato a livello nazionale e, soprattutto, affidati interamente alla capacità delle regioni di far quadrare i conti. Dal 2014, secondo quanto prevede il Dlgs approvato in prima lettura due settimane fa, i governatori potranno «ridurre le aliquote dell'Irap fino ad azzerarle», ma «l'eventuale riduzione o azzeramento» saranno «esclusivamente a carico del bilancio regionale» e non incontreranno nessun aiuto statale. Se questa è la carota, riservata solo alle regioni ricche di fisco e povere di deficit, chi abita in territori meno fortunati dovrà fare i conti con un bastone assai concreto, cioè le super-aliquote contro i deficit sanitari che già oggi portano il prelievo a sfiorare il 5% in Lazio, Molise, Campania e Calabria e che continueranno a scattare anche nell'Italia federalista. Se si aggiunge che, come mostra l'ultimo rapporto di Dexia-Crediop, la crisi ha già limato del 9% il gettito dei tributi regionali, le prospettive reali di arrivare all'Irap zero sono presto delineate.

Famiglie

Una dinamica simile caratterizza un altro big delle campagne elettorali, il quoziente familiare o, più in generale, un fisco più amico della famiglia. Sui costi del quoziente si sono rincorse nel tempo molte stime, che hanno prodotto risultati diversi ma con un minimo comune denominatore: costa troppo. Anche su questo tema interviene però il federalismo, con un altro antipasto territoriale che consente alle regioni di «disporre detrazioni in favore della famiglia», maggiorando gli sconti previsti a livello nazionale. La declinazione regionale limita gli effetti possibili anche per gli alleggerimenti Irpef, perché i governatori potranno ovviamente agire solo «nell'ambito dell'addizionale», cioè sulla terza gamba dell'imposta aggiunta a quota nazionale e compartecipazione. Non manca nemmeno nell'imposta sui redditi il rovescio della medaglia, vista la possibilità di aumentare l'addizionale fino al 3%.

Semplificazione

Il terreno su cui il dialogo fra le due riforme potrebbe funzionare meglio è quello delle semplificazioni. Per le detrazioni le regioni dovranno utilizzare gli strumenti nazionali, cioè una fetta di quelle 242 forme di sconto che la riforma deve razionalizzare. Sul punto, federalismo e riforma potrebbero segnare un "uno-due" produttivo, con il primo che sfolta voucher e sussidi vari e li riporta a una disciplina nazionale che la seconda si incarica di razionalizzare. Resta tutto da scrivere, invece, il capitolo della semplificazione per le imprese: l'agenzia delle Entrate ha appena censito 2,7 miliardi di costi amministrativi per le Pmi, che devono scendere a quota 2 miliardi entro il 2012. Un compito che tocca interamente alla nuova riforma.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La posta in gioco

GLI SCONTI

242

Sono le varie forme di detrazioni, deduzioni, esenzioni e crediti d'imposta oggi riconosciute dal sistema fiscale alle varie categorie di contribuenti. Gli sconti valgono nel loro complesso 142 miliardi

di euro all'anno, e il cuore

della riforma dovrebbe essere rappresentato dalla semplificazione di questo sistema

foto="/immagini/milano/photo/202/16/60/1/20101025/1family_tips.jpg" XY="296 209" Cropect="3 15 292 132"

LA FAMIGLIA

Le politiche fiscali per la famiglia sono un altro dei temi chiave nei progetti di riforma fiscale.

Una prima tappa può scattare con il federalismo fiscale,

che consente alle regioni

di potenziare i benefici nazionali per i nuclei familiari

LE ENTRATE

Tra i quattro principali tributi, gli interventi più consistenti si concentrano su Irap e Irpef. Sulla prima il federalismo "promette" riduzioni fino all'azzeramento, per la seconda aumenta l'autonomia regionale, mentre si attendono nuove modalità di sconto

grafico="/immagini/milano/graphic/203//push.eps" XY="500 342" Cropect="0 0 500 342"

Tra decreti e progetti

Le principali direttrici nei provvedimenti varati per l'attuazione del federalismo e nel progetto di riforma del sistema fiscale su cui si è appena avviato il tavolo di confronto. Il semaforo rosso indica un possibile conflitto, quello verde la sintonia dei due sistemi

foto="/immagini/milano/photo/202/16/60/1/20101025/1nldisegno.jpg" XY="152 80" Cropect="6 0 149 77"

foto="/immagini/milano/photo/202/16/60/1/20101025/1nldisegno2.jpg" XY="152 80" Cropect="4 0 152 80"

FEDERALISMO

01 SCONTI FISCALI

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nl_sconti.eps" XY="117 108" Cropect="0 0 117 108"

Uno degli obiettivi dichiarati è la semplificazione delle 242 forme di esenzione, deduzione e detrazione esistenti

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nlsemverde.eps" XY="46 129" Cropect="0 3 46 128"

Le regioni potranno trasformare gli attuali

sussidi locali in una detrazione

dall'addizionale Irpef

02 ALIQUOTE

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nl_soldi.eps" XY="125 142" Cropect="0 0 125 142"

L'orizzonte finale della riforma rimane

quello delle due aliquote, al 23
e al 33%

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nlsemrosso.eps" XY="46 129" Cropect="0 2 46 127"

L'Irpef sarà articolata in tre livelli

8Quota nazionale

8Addizionale: al salire della quota regionale scende quella nazionale

8Addizionale regionale: può crescere fino al 3%

03 FAMIGLIA

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nl_fami.eps" XY="125 142" Cropect="0 0 125 142"

Molte proposte sul tavolo puntano alla riduzione

del carico fiscale per le famiglie, dal quoziente familiare al «fattore famiglia»

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nlsemverde.eps" XY="46 129" Cropect="0 2 46 127"

Nell'ambito dell'addizionale, le regioni potranno potenziare le detrazioni a favore
della famiglia

04 IMMOBILI

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nl_immo.eps" XY="117 129" Cropect="0 1 117 129"

I margini per interventi ulteriori sono ristretti dall'applicazione del federalismo

municipale

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nlsemrosso.eps" XY="46 129" Cropect="0 3 46 128"

8Il federalismo municipale

8Unifica varie imposte (registro, bollo, ipocatastali, Irpef fondiaria, tributi speciali, tasse ipotecarie)
nell'imposta municipale unica

8Introduce la cedolare secca al 20% sugli affitti

CONSUMI

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nlsemverde.eps" XY="46 129" Cropect="0 3 46 128"

01 IVA

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nl_consumi.eps" XY="125 67" Cropect="0 0 123 67"

Uno dei principi ispiratori della riforma è spostare

la tassazione dalle persone alle cose, alleggerendo l'Irpef e puntando sull'Iva

L'Iva rappresenterà il pilastro per il funzionamento delle regioni, grazie alla compartecipazione al gettito diviso
secondo criteri di territorialità

01 IRES - IRAP

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nl_fabbrica.eps" XY="108 117" Cropect="0 0 108 117"

8È il capitolo più recentemente rinnovato con l'introduzione dell'Ires e la riduzione del cuneo fiscale

8I margini sulle aliquote nazionali sono risicati; la riforma dovrebbe puntare sulla semplificazione degli
adempimenti, anche per attuare il taglio del 25% dei costi amministrativi previsto dalla manovra dell'estate
2008

RIFORMA FISCALE

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nlsemrosso.eps" XY="46 129" Cropect="0 2 46 127"

8Le regioni potranno diminuire l'Irap intervenendo sulle aliquote, fino ad azzerarle

8La riduzione sarà a carico dei bilanci regionali

8Le regioni che alzano l'addizionale Irpef oltre l'1,4% non potranno ridurre l'Irap

8Le regioni con extradeficit sanitari continueranno a subire l'innalzamento automatico delle aliquote

PERSONE

ANTIEVASIONE

01 CONTROLLI

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nl_controlli.eps" XY="112 108" Croprect="0 0 112 108"

Su questo tema la strada è già segnata dall'applicazione del nuovo redditometro e dell'accertamento sintetico

grafico="/immagini/milano/graphic/203//1nlsemverde.eps" XY="46 129" Croprect="0 3 46 128"

8Si completano le possibilità di accesso dei comuni alle banche dati fiscali (premio del 50% sul maggior riscosso)

8Dalla lotta all'evasione Iva le regioni "guadagneranno" gettito sul proprio territorio

IMPRESE

Il punto sulle agevolazioni nel mirino Ue

Enti ecclesiastici con mini-esenzioni

IL CRITERIO Le istruzioni diffuse nel 2009 dall'Economia assoggettano all'imposta quasi tutti i fabbricati destinati ad attività ricettiva

Ennio Dina

Ora che l'Unione europea ha messo nel mirino l'esenzione dall'Ici degli immobili appartenenti a enti ecclesiastici, come devono regolarsi i comuni? L'oggetto del contendere è l'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, in cui è prevista l'esenzione dal pagamento dell'Ici per gli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e di culto cattolico degli enti non commerciali, costituiti in prevalenza da enti ecclesiastici.

A fronte del contenzioso instaurato dopo i primi accertamenti avviati dai comuni alla fine degli anni 90, la Cassazione ha affermato che - al fine dell'esenzione - servono entrambi i requisiti: quello soggettivo (cioè che il possessore e l'utilizzatore sia un ente non commerciale come definito dalla normativa fiscale) e quello oggettivo (cioè che l'attività non abbia natura commerciale). Interpretazione che limita drasticamente l'ambito di esenzione, dato che la maggior parte delle attività, per motivi organizzativi, ha le caratteristiche dell'attività commerciale.

I tentativi del legislatore di trovare una soluzione in linea con la normativa europea sulla concorrenza, però, sono sfociati in una norma inapplicabile: il comma 2-bis dell'articolo 7 del DI 203/2005 (come riformulato dall'articolo 39 del DI 223/2006 poi convertito dalla legge 248/2006), che ha limitato l'esenzione alle attività «che non abbiano esclusivamente natura commerciale», definendo un concetto che non trova riscontro nella normativa tributaria vigente.

Sempre allo scopo di dare un contenuto applicabile alla norma, nel 2007 l'allora ministro Tommaso Padoa Schioppa ha istituito una commissione che ha individuato una natura «non esclusivamente commerciale» in tutte quelle attività che, pur avendo una gestione giuridicamente commerciale, non fossero sul mercato e che quindi - usufruendo di agevolazioni fiscali - non alterassero la concorrenza.

Le conclusioni della commissione sono state parzialmente trasferite nella circolare 2/Df del 26 gennaio 2009, che non ha valore cogente, ma offre un utile punto di partenza per i comuni che vogliono procedere all'attività di accertamento senza rischiare di incorrere nel contenzioso.

Secondo la circolare, la quasi totalità dei fabbricati destinati ad attività ricettiva sono soggetti all'Ici e lo stesso può dirsi per quelli destinati ad attività assistenziali e sanitarie, in quanto l'esenzione viene considerata possibile per le strutture in cui l'attività viene esercitata esclusivamente in maniera contrattualizzata o convenzionata con il servizio pubblico. Condizioni restrittive sono previste anche nel caso di svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive. L'unico ambito più ampio è quello che riguarda le attività didattiche.

In attesa di conoscere le conclusioni dell'Unione europea - e senza dimenticare che lo schema di decreto legislativo sul federalismo municipale abolisce l'esenzione - i comuni hanno comunque una possibilità di recuperare entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco. L'interpretazione delle Finanze sull'applicazione delle penalità

L'obbligo di denuncia limita le sanzioni Ici

Dal 2008 le dichiarazioni sono confinate a casi eccezionali

Antonio Piccolo

Niente sanzioni senza dichiarazione. Per le fattispecie per le quali è venuto meno l'obbligo dichiarativo ai fini dell'Ici, i comuni non possono più irrogare le sanzioni previste per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia. La precisazione arriva dalla Direzione federalismo fiscale che, con documento protocollo 16506/2010 del 16 luglio 2010, reso noto solo ora, ha risposto a un comune del Padovano.

Il comune aveva chiesto chiarimenti su tre temi Ici: la determinazione del valore delle aree fabbricabili; l'irrogazione delle sanzioni in caso di omessa dichiarazione; la punibilità in caso di intervenuta edificabilità di aree non comunicata al contribuente.

In merito alla prima questione, il ministero ha ribadito la tesi secondo cui la modulazione del valore delle aree fabbricabili è rimessa alla valutazione discrezionale di ogni amministrazione. Valutazione che deve ritenersi legittima se aderente ai criteri sanciti dell'articolo 5, comma 5, del Dlgs 504/92 (decreto Ici). Si tratta di una conferma della regola generale secondo cui il valore delle aree fabbricabili (base imponibile) è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di tassazione, con riguardo:

- a) alla zona territoriale di ubicazione;
- b) all'indice di edificabilità;
- c) alla destinazione d'uso consentita;
- d) agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- e) ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Rispetto alla questione delle sanzioni - che è la più rilevante - il documento chiarisce che per i casi in cui sia venuto meno l'obbligo dichiarativo, non è più possibile irrogare le sanzioni, in virtù del principio di legalità stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/97.

La questione si è posta perché la Cassazione (sezione tributaria) ha già ribadito che l'obbligo dichiarativo non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso del bene immobile, ma rimane finché la dichiarazione o la denuncia di variazione non siano presentate. Di conseguenza, l'inosservanza della loro presentazione determina - per ogni annualità d'imposta - un'autonoma violazione punibile (fra tante, sentenza 15450/2010).

Il ministero ricorda che a decorrere dal 2008 i contribuenti Ici non sono più tenuti a presentare la dichiarazione o la denuncia, se non per alcuni casi residuali (articolo 37, comma 53, del DI 223/2006). Perciò la sanzione plurima non è più irrogabile per le fattispecie per le quali è venuto meno l'obbligo dichiarativo, in quanto nessuno può essere sottoposto a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Le stesse considerazioni valgono anche per le sanzioni relative alla "comunicazione", adempimento abrogato dall'articolo 1, comma 175, della legge 296/2006, a partire dal 1° gennaio 2007.

Quanto all'ultimo quesito, se il comune non dà comunicazione al proprietario dell'attribuzione a un suo terreno della natura di area fabbricabile (articolo 31, comma 20, della legge 289/2002) non può essere irrogata alcuna sanzione, in virtù del principio generale della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente. La disapplicazione delle sanzioni (e degli interessi moratori) può avvenire anche per le fattispecie verificatesi per le annualità precedenti al 1° gennaio 2003 (entrata in vigore della legge 289/2002).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I chiarimenti

IL VALORE

può essere effettuata in modo discrezionale da ogni amministrazione nel rispetto dei criteri di calcolo stabiliti dall'articolo 5, comma 5, del Dlgs 504/1992

**LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
LE SANZIONI**

non è possibile nei casi in cui il contribuente non è più tenuto a presentare la dichiarazione (eliminata dal 2008) o la comunicazione (abrogata dal 2007)

L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER MANCATA DICHIARAZIONE

L'EDIFICABILITÀ

al titolare non può essere irrogata alcuna sanzione in base al principio della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente

SE C'È TRASFORMAZIONE IN «AREA FABBRICABILE» E IL COMUNE NON LO COMUNICA AL PROPRIETARIO

foto="/immagini/milano/photo/202/16/60/12/20101025/12_norme_marka.jpg" XY="307 200" Cropect="105 33 207 187"

LE MASSIME

ICI

Esenzione legata
ai dati del catasto

In materia di Ici, in caso di immobili iscritti al catasto occorre distinguere l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria, il quale non è soggetto all'imposta, dall'immobile iscritto in una diversa categoria catastale. In quest'ultimo caso sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato a Ici. Allo stesso modo il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale, per pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

Cassazione, sentenza 20867 dell'8 ottobre 2010

IRPEF

L'impugnazione
è autonoma

Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, la moglie, coniuge co-dichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito, cui non è attribuita la legittimazione ad agire per la moglie, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della donna, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell'accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l'avviso di accertamento debba essere notificato al marito. Perché insorga la responsabilità solidale della moglie, non è necessario che le sia notificato l'avviso di accertamento restando inalterato il suo diritto di impugnare in maniera autonoma l'accertamento rivolto al marito e di fare valere in tutte le sedi le ragioni di contrasto con la pretesa tributaria.

Cassazione, sentenza 20857 dell'8 ottobre 2010

PROCESSO

La norma equivoca
esclude le sanzioni

In materia di accertamento, le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da incertezza normativa oggettiva tributaria, cioè dal risultato equivoco dell'interpretazione delle norme tributarie accertato dal giudice, anche di legittimità.

Cassazione, sentenza 20876 dell'8 ottobre 2010

RISCOSSIONE

Senza la firma
resta la validità

La mancata indicazione del responsabile del procedimento, così come la mancanza del nome e della sottoscrizione del funzionario, nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, non sono cause di nullità dello stesso.

Cassazione, sentenza 20868 dell'8 ottobre 2010

SOCIETÀ

Utili extracontabili:
devono essere certi

Perché la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati possa operare, occorre che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.

Cassazione, sentenza 20870 dell'8 ottobre 2010

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Tagli alla polizia locale, il grido d'allarme dei Comuni

Consorzi eliminati e personale al minimo: il sindaci del sud est milanese chiedono aiuto alla Regione
FRANCESCA SANTOLINI

di FRANCESCA SANTOLINI - GAGGIANO - NO AI TAGLI alla sicurezza. È questa la voce che si alza dai comuni del sud ovest milanese che soli, oppure «in consorzio», devono fare i conti con la prevenzione e la soppressione dei reati nei propri territori e la gestione di tutte quelle attività volte ad aumentare la percezione di sicurezza. In particolare, gli enti locali che maggiormente soffrono dei tagli e le condizioni di precarietà economica degli ultimi tempi sono i piccoli comuni, quelli che autonomamente non riescono a garantire i servizi che richiedono le loro attività: dal pattugliamento alla prevenzione della microcriminalità. Un esempio è dato da «i Fontanili» di Gaggiano che insieme ai rappresentanti degli altri 15 consorzi hanno chiesto un incontro all'assessore alla sicurezza Regionale. «La nostra speranza è che il governo - ha detto Romano La Russa - torni sulla sua decisione di sopprimere enti così importanti per garantire la sicurezza dei cittadini. Va anche detto che, nella maggior parte dei casi, questi consorzi non costano nulla. Sono davvero pochi quelli che hanno un costo di amministrazione annuale che supera i 5.000 euro». Proprio gli elevati costi, infatti hanno spinto grandi comuni, come ad esempio Corsico, a rinunciare ai grandi progetti di polizia intercomunali. AD ESEMPIO, negli ultimi anni, proprio il comune alle porte di Milano, capofila del progetto, ha dovuto rinunciare ad un progetto che coinvolgeva 15 comuni. Sei giorni a settimana, 298 all'anno per un totale di 580 mila euro: una cifra troppo elevata per i bilanci comunali alle prese con il patto di stabilità e che ha presto portato il progetto a naufragare. DA QUI la necessità di individuare nuove soluzioni. Ecco allora che già con l'ex assessore alla sicurezza Filippo Errante, si è pensato di superare il concetto del consorzio per creare un vero e proprio corpo unico. Intenzione che, negli ultimi giorni è al centro degli incontri tra i comuni di Trezzano sul Naviglio, Corsico e Cesano Boscone e si sta materialmente concretizzando. Giorgio Tomasino, Maria Ferrucci e Vincenzo D'Avanzo infatti, hanno gettato le basi per valutare la possibilità di avviare un progetto che permetta di mettere in rete i tre comandi della polizia locale, non più con interventi straordinari o procedure speciali, ma con una riorganizzazione delle ore di servizio. L'IDEA DI FONDO è strutturare il servizio in due differenti modi nell'arco dell'anno, comprendendo, da una parte, la primavera e l'estate e dall'altra, l'autunno e l'inverno garantendo, però, una presenza nelle ore serali. Va ricordato che i costi legati alla sicurezza sono una tra le voci più importanti dei bilanci comunali: solo per il Comune di Corsico, nel 2009, il budget è stato di 2.728.251 euro. Qui, la centrale operativa della polizia locale è a disposizione del pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 19.15 mentre in estate, da maggio a settembre dalle ore 07.00 alle ore 23.45. Image: 20101025/foto/1084.jpg

Il Comune rivuole un milione di Ici

Battaglia legale con due imprese edili per recuperare l'imposta - Gli accertamenti riguardano i capannoni a Valdaro e le aree edificabili a Borgochiesanuova

Quasi un milione di euro tra Ici mai versata oppure pagata ma non nella misura dovuta. E' quanto il Comune di Mantova ha contestato a due grosse società di costruzioni che da tempo operano sul territorio. Sarà la magistratura tributaria a decidere, però, se hanno ragione i privati a ritenere che via Roma non debba incassare più di quanto ha già avuto, oppure se dovranno essere le due società a sborsare quanto l'ente locale pretende da loro.

Con L'Edil Pf di Brescia, la società proprietaria dei capannoni a Valdaro (quelli dalle forme classicheggianti che si vedono dall'Ostigliese), è da tempo aperto un contenzioso che presto sfocerà, per l'ultima parola, in Cassazione. Con Le Robinie, il gruppo di Reggio Emilia che fa capo a Unieco e che ha costruito, tra l'altro, il quartiere Borgonovo, a Borgochiesanuova, la partita giudiziaria è appena iniziata.

Brescia. La vicenda risale al 2004. Allora, la Edil Pf chiese all'Agenzia del territorio di iscrivere al catasto 24 capannoni industriali, indicando per ciascuno la categoria e proponendo la rendita. Secondo l'ufficio tributi di via Roma, per quei capannoni la società, nel 2004 e 2005, non effettuò alcun versamento d'imposta né sulla rendita né sull'eventuale corrispondente valore dell'area edificabile. Inoltre, non presentò la comunicazione Ici per dichiarare l'avvenuto accatastamento delle unità immobiliari. Nel 2007 il Comune avviò l'accertamento contro cui la società presentò ricorso. La commissione tributaria provinciale, il 6 novembre 2008, respinse il ricorso, sentenza confermata il 4 maggio scorso da quella regionale. A questo punto, la Edil Pf ha deciso di ricorrere in Cassazione; il Comune ha risposto affidando l'assistenza legale all'avvocato Pietro Selicato di Roma, a cui pagherà una parcella di 8.623,83 euro. La cifra che Edil Pf deve al Comune non è nota. Si sa solo che nel 2008 tra l'ente e la società fu raggiunto un accordo per sanare il mancato versamento dell'Ici dal 2003 al 2008. In quell'occasione la Edil Pf accettò di pagare 1.580.000 per chiudere il periodo 2003-2006 in cui eluse l'Ici, e altri 300mila euro per il 2007 e 2008 (la cifra iscritta a ruolo per gli anni successivi). E' presumibile che avendo contestato l'accertamento per il 2004 e il 2005, Edil pf sia chimata a versare 600mila euro di Ici.

Reggio Emilia. Il Comune, nel gennaio scorso, ha contestato alla società Le Robinie un'infedele denuncia dell'Ici riferita al 2003 e un parziale versamento dell'imposta per il 2004. Il tutto per un ammontare di oltre 100mila euro. Gli avvisi di accertamento riguardavano alcune aree (circa 137mila metri) a Borgochiesanuova incluse nel programma di recupero urbano. Il Comune ha ritenuto quei terreni, ai fini Ici, aree fabbricabili: la società, nel 2003, al momento del loro acquisto presentò una dichiarazione Ici indicando quale base imponibile il valore di 5.708.514,52 euro. L'ufficio tributi non lo ha ritenuto corretto: questo perchè dal rogito risulta che quelle stesse aree furono acquistate per 21.750.000 (costi di urbanizzazione compresi). Considerando che l'incidenza delle opere di urbanizzazione è mediamente del 50-60%, il valore di quelle aree è superiore a quello indicato dalla società e, quindi, soggetta ad un'iposta più cara. Edil pf ha presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Attenzione: il federalismo può portare all'aumento dei tributi

GIUSEPPE GAMBINI PRESIDENTE DI CONFEDILIZIA

Confedilizia segnala che nello schema di decreto legislativo in materia di federalismo comunale dovrebbe essere introdotto il principio secondo cui l'esercizio dell'autonomia finanziaria non può comportare, da parte di ciascun Comune, un aumento della pressione fiscale.

Tale principio è stato già inserito nel provvedimento in materia di tributi di Regioni e Province. Non c'è ragione per cui non venga stabilito anche con riferimento ai tributi comunali. Se non sarà posto il limite dell'invarianza anche in relazione ai tributi propri che i Comuni verranno autorizzati ad istituire, gli effetti del federalismo saranno ben diversi da quelli che il Governo si propone. Da strumento per realizzare l'autonomia finanziaria dei Comuni, i tributi si trasformeranno in un salvacondotto per un aumento indiscriminato della pressione fiscale.

L'inserimento dell'invarianza permetterebbe di misurare la virtuosità degli enti locali, che dovrebbe realizzarsi nelle scelte dei tributi e nelle forme di imposizione.

La Regione modifica il patto di stabilit , i sindaci non vogliono stare a guardare

piacenza - (el. ma) Modifiche sul patto di stabilit : la Regione si   presa l'impegno di approvare il nuovo progetto di legge entro il 31 dicembre, rendendolo quindi operativo nel 2011.

Non vogliono stare a guardare i sindaci piacentini: tutti, anche quelli dei Comuni sotto i 5mila abitanti, considerato che il progetto prevede il coinvolgimento anche di questi ultimi per quanto riguarda le regole sull'indebitamento, sono invitati a parlarne mercoled  alle 15 nella sede della Casa della musica a Parma. APPELLO DI CALLORI AI SINDACI «Non possiamo ogni volta bypassare i problemi e poi lamentarci quando tutto   stato fatto, per questo   importante confrontarsi» commenta il primo cittadino di Caorso, Fabio Callori, che marted  scorso, formalizzato a Bologna il ciclo di incontri interlocutori sul patto di stabilit , con un programma definito dagli organismi dirigenziali di Anci, Legautonomie e Uncem dell'Emilia Romagna, ha invitato tutti i sindaci del territorio piacentino a partecipare all'iniziativa. «Mi auguro - ha proseguito Callori - che ci sia la maggior partecipazione possibile in modo che siano raccolte tutte le osservazioni possibili».

PIÙ O MENO VINCOLI? Il presidente della Consulta Anci dei Comuni sede di servit  nucleari Callori inoltre spiega le prospettive della nuova legge: «La Regione, innanzitutto, ci ha detto che intende monitorare l'andamento della spesa, dobbiamo capire meglio in che termini si ponga la questione. Un passaggio significativo riguarder  i rapporti tra gli enti: adesso ognuno, dalle Regioni alle Province ai Comuni, si interfaccia con il Ministero. Nei prossimi anni sar  solo la Regione a interloquire con Roma». Callori avanza una prima precisazione in vista dell'incontro di mercoled : «Quei Comuni virtuosi che mettono a disposizione negli anni successivi le somme potranno riprenderle. Sta di fatto che in vista della nuova legge si apre un punto interrogativo: il patto avr  pi  o meno vincoli? ».

CIRCA 15 MILIONI PER PIACENZA Intanto la Regione ha deciso di mettere a disposizione dei Comuni e delle Province quote del proprio patto di stabilit  per un importo pari a 92 milioni di euro, in modo da poter almeno pagare i fornitori, le imprese che fanno lavori pubblici o forniture in conto capitale: sono coinvolti 24 Comuni per un totale di 42 milioni di euro e sei Province per quasi 50 milioni di euro. Ecco il dettaglio piacentino: a Cadeo vanno quasi 509mila euro, a Gossolengo un milione e 640mila euro e alla Provincia di Piacenza 13milioni 300mila euro.

25/10/2010

LA RICERCA

Calano le ipoteche legali sugli immobili

Sono quelle connesse al recupero di crediti in sofferenza e di tributi non versati e non al mancato pagamento dei mutui. La contrazione è più forte nel Nord Est, va male in Lombardia e in Liguria

Si attenuano le tensioni finanziarie delle famiglie italiane rispetto al picco della recessione, anche se la situazione resta molto distante rispetto al periodo pre-crisi. L'ultima conferma arriva da una ricerca condotta da Experian relativamente alle ipoteche legali sugli immobili, quelle cioè connesse al recupero di crediti in sofferenza e non alla sottoscrizione di mutui. Secondo la società specializzata in servizi informativi per il business, nei primi cinque mesi il loro numero è calato del 9,5% nel confronto anno su anno, passando da 89.469 iscrizioni a 80.934. Il dato, di per sé molto positivo, perde parte dell'efficacia se confrontato con i dati pubblicati dalla stessa Experian nel passato. Infatti il 2009 ha visto un'impennata delle ipoteche legali (+42,7%, da 146.351 a 208.927 nel totale annuo), per cui la situazione attuale può essere letta come attenuazione delle tensioni, non proprio come un rientro nei parametri della normalità. La crescita dello scorso anno è stata provocata soprattutto dal maggiore ricorso a strumenti di esecuzione immobiliare da parte delle Concessionarie della riscossione. Tendenza che è rimasta pressoché stabile nei primi mesi del 2010. Lo strumento dell'ipoteca legale si è infatti confermato prerogativa degli enti di riscossione tributi con una percentuale superiore al 95%, mentre solo il restante è dovuto ad azioni di privati a tutela di crediti dovuti e non pagati (come successioni o divorzi). Il calo delle ipoteche legali a livello nazionale nasconde però una forte eterogeneità a livello locale: il Nord-Est registra una decisa contrazione e in particolar modo questo vale per il Veneto (42,9%) e il Trentino-Alto Adige (68,3%). Lo stesso vale per Lazio (46,2%) e Veneto (-42,9%). Mentre il trend continua a essere in crescita nel Nord-Ovest, con la Lombardia che registra un +78,2% e la Liguria che sale del 94,5%. Spicca poi il dato della Sardegna, dove i recuperi coattivi che hanno coinvolto il patrimonio immobiliare sono addirittura quadruplicati in un solo anno (+309,6%). A livello provinciale, il calo è netto a Foggia (81,4%), L'Aquila (-79,8%) e Lucca (-69,8%), mentre la crescita più sostenuta si registra a Cagliari (+558%) e Sassari (+413,5%). Luca Dondi, ricercatore di Nomisma, invita a una lettura prudente dei dati: «Il miglioramento complessivo di questi ultimi mesi è dovuto soprattutto all'azione delle banche sul fronte delle moratorie. Gli istituti di credito sono più propensi a concedere deroghe ai debitori in sofferenza, piuttosto che avviare lunghi ricorsi giudiziari per farsi carico degli immobili, con la necessità poi di rivenderli sul mercato». Per assistere a un calo più robusto delle ipoteche occorrerà attendere, invece, diverso tempo: «Le difficoltà finanziarie delle famiglie si stanno riducendo molto lentamente - aggiunge Dondi - Per vedere un'inversione di tendenza più decisa ci vorrà probabilmente ancora un anno o due». (I.d.o.)

Sondaggio ItaliaOggi/Irdcec sul rapporto tra i professionisti e l'amministrazione finanziaria

Caro Fisco ti odio, ti amo, ti odio

Troppi nodi ancora da sciogliere. E non basterà il federalismo

Federalismo da paura. Mentre gli strumenti di comunicazione messi a punto da Equitalia, come l'estratto conto on-line, l'assistenza via e-mail e il calcolo on-line delle rate, raccolgono il plauso della maggior parte dei professionisti. Piace anche il redditometro, ma non a tutti. Questa l'immagine e la rappresentazione del Fisco che emerge dalla lettura dei risultati del sondaggio realizzato da ItaliaOggi e dall'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Irdcec) sui rapporti fra professionisti e Agenzia delle entrate. Indagine realizzata nel periodo di tempo compreso tra il 13 e il 18 ottobre 2010, attraverso l'invio di 15 mila e-mail, a cui hanno risposto in 3.500. Sulla riforma per eccellenza, quella del federalismo fiscale, il 57,3% dei professionisti ha dichiarato che la devoluzione agli enti locali della potestà tributaria renderà «più difficile» l'esercizio della professione. Si parla di ben oltre la metà dei professionisti. Attesa agli sportelli, appuntamenti, possibilità di contatto diretto con i funzionari dell'amministrazione finanziaria: quasi il 43% dei professionisti in Italia sostiene che nell'ultimo anno nulla sia cambiato. A dispetto della riorganizzazione in atto. Per il 21,5% le cose sono addirittura peggiorate. Per un 35,7% di operatori, invece, fortunatamente il rapporto con gli uffici locali è migliorato, ma la percentuale si diversifica sul territorio, perché mentre al Nord la percentuale varia fra il 36,8% (Nordest) e il 38,3% (Nordovest), al Centro il dato positivo arriva fino al 40,1%, calando di nuovo al Sud dove le cose sono migliorate nel 30,3% dei casi e sono invece rimaste immutate per il 44,1% degli intervistati. Cartelle pazze, avvisi bonari errati: anche in questo caso, la situazione per professionisti e contribuenti, nella maggior parte dei casi, non è mutata. Il 46,3% dei professionisti sostiene che nell'ultimo anno il numero degli atti «palesamente illegittimi» notificati al cliente sia sostanzialmente invariato. Per il 28,4% sono diminuiti, ma per il 25,3% sono aumentati. Accolti con favore i servizi messi di recente a disposizione da Equitalia: estratto conto on-line, assistenza via e-mail, calcolo on-line delle rate. Tutti strumenti ritenuti «utili» dal 64,9% dei professionisti. Giudizio positivo anche sul redditometro e sull'accertamento sintetico: per il 50,4% dei professionisti si tratta di uno strumento più equo degli altri. Quasi un 40% di operatori è però del parere opposto: l'utilizzo di questa metodologia di accertamento non è ritenuta giusta e non si condivide l'impulso dato al redditometro. Infine, i contribuenti e il contenzioso. Secondo il sondaggio, quasi il 60% (59,3%) dei professionisti consiglia al cliente di chiudere l'accertamento fiscale in adesione a causa dei «rischi e costi» connessi alla causa tributaria, mentre solo il 13% si muove sulla scia delle «motivazioni di diritto» dell'ufficio. Chiaro segnale di un Fisco percepito ancora nel 2010 come una sorta di sabbie mobili dalle quali al contribuente conviene tenersi fuori per tempo, anche a costo di rinunciare a far valere fino in fondo le proprie ragioni. © Riproduzione riservata